

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL'ERSU DI PALERMO

N° 26 del 01-07-2016

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa fra ERSU di Palermo e Collegio Universitario ARCES.

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a Presidente dell'ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
- VISTO** il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
- VISTO** il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in rappresentanza dei Ricercatori;
- VISTO** il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori Giovanni Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
- VISTO** il D. A. n. 1779 dello 02.04.2015 di nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e specializzandi di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora Mariangela Gagliano;
- VISTO** Il D. A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
- VISTA** la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento dell'Ente;
- VISTA** la specifica mission dell'ERSU, ovvero l'attuazione del diritto allo studio universitario attraverso l'erogazione di servizi agli studenti;
- VISTA** la specifica mission del Collegio Universitario di Merito ARCES, ovvero la promozione di attività intese a favorire la formazione integrale della persona attraverso servizi agli studenti universitari;
- VISTO** l'art. 7, comma 5 della L. R. 25 novembre 2002, n. 20, in base al quale "gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi

- resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio”;
- VISTA** la nota inviata da ARCES all’ERSU il 20 giugno 2016 avente per oggetto “protocollo d’intesa ARCES-ERSU”, acclarata al prot. N. 4861 del 21 giugno 2016 ;
- CONSIDERATO** che l’ERSU di Palermo e il Collegio Universitario di Merito ARCES considerano obiettivi strategici lo sviluppo del capitale umano ed il rafforzamento delle competenze;
- CONSIDERATO** che l’ERSU di Palermo e il Collegio Universitario di Merito ARCES riconoscono la necessità di un utilizzo coordinato delle opportunità e degli strumenti normativi regionali, nazionali ed europei correlati al perseguimento degli obiettivi istituzionali comuni;
- CONSIDERATO** che l’ERSU di Palermo e il Collegio Universitario di Merito ARCES intendono stabilire costanti rapporti di collaborazione al fine di migliorare e innovare la rete dei servizi agli studenti universitari;
- RITENUTO OPPORTUNO** redigere un protocollo d'intesa tra l'ERSU di Palermo e il Collegio Universitario di Merito ARCES per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:
1. Fornire agli studenti di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall’ERSU e dall’ARCES, la possibilità di avere un accesso agevolato ai progetti di mobilità internazionale, cooperazione territoriale, ricerca e innovazione presentati nell’ambito dei Programmi comunitari.
 2. Migliorare l’informazione e la formazione nell’ambito dell’europrogettazione mediante l’utilizzo degli strumenti a disposizione di entrambe le istituzioni.
 3. Promuovere e realizzare attività di co-progettazione e co-working tra ERSU, ARCES, Studenti Universitari ed ogni altro possibile stakeholder.
 4. Miglioramento della qualità dei servizi offerti al bacino di studenti universitari utenti dell’ERSU e dell’ARCES, garantendo parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione degli stessi.
- VISTA** la proposta di decretazione presentata dal Presidente in cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte integrante del presente atto

Art. 1

Di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra l'ERSU di Palermo e il Collegio Universitario di Merito ARCES, che si allega al presente decreto.

Art.2

Di dare mandato al Direttore f. f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art. 3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole


materne regionali paritarie”.

Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.

Prof. Alberto Firenze





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Collegio Universitario di Merito ARCES di Palermo, di seguito denominata "ARCES", con sede in Vicolo Niscemi n.5 90133 Palermo, codice fiscale e partita IVA 00615140829 in persona del Consigliere Delegato Dr. Giuseppe Rallo

E

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Palermo, di seguito denominato "ERSU", con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in persona del Presidente Prof. Alberto Firenze;

da adesso denominati "le Parti"

PREMESSO CHE

1. le Parti intendono stabilire costanti rapporti di collaborazione al fine di migliorare e innovare la rete dei servizi agli studenti universitari;
2. le Parti considerano obiettivi strategici lo sviluppo del capitale umano ed il rafforzamento delle competenze;
3. le Parti riconoscono la necessità di un utilizzo coordinato delle opportunità e degli strumenti normativi regionali, nazionali ed europei correlati al perseguimento degli obiettivi istituzionali comuni;
4. ARCES ed ERSU, consapevoli che per far fronte in modo efficace alle sfide che devono affrontare è necessaria sia una maggiore apertura, anche internazionale, che una concreta cooperazione, intendono attivare sinergie progettuali al fine di realizzare congiunti programmi di sviluppo che coinvolgano tutti gli stakeholder: enti pubblici, associazioni no profit, università, imprese, singoli cittadini.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

- Fornire agli studenti di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall'ERSU e dall'ARCES, la possibilità di avere un accesso agevolato ai progetti di mobilità internazionale, cooperazione territoriale, ricerca e innovazione presentati nell'ambito dei Programmi comunitari.
- Migliorare l'informazione e la formazione nell'ambito dell'europrogettazione mediante

l'utilizzo degli strumenti a disposizione di entrambe le istituzioni.

- Promuovere e realizzare attività di co-progettazione e co-working tra ERSU, ARCES, Studenti Universitari ed ogni altro possibile stakeholder.
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti al bacino di studenti universitari utenti dell'ERSU e dell'ARCES, garantendo parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione degli stessi.

Art. 3 - Comitato d'indirizzo

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 del presente protocollo d'intesa, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e verificarne periodicamente la realizzazione, identificati come segue.

- Per ARCES: Dott. Alessandro Pernice; Ing. Antonina Oliveri;
- Per ERSU: D.ssa Angela Piraino collaborata dalla D.ssa Antonella Callari – Ufficio Cultura, Cerimoniale e Internazionalizzazione della Presidenza ERSU.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 2 le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, s'impegnano ad individuare tempi, compatibilmente coi propri impegni e la propria programmazione e disponibilità, risorse e modalità con cui perseguire le finalità individuate e a collaborare per raggiungere l'obiettivo. In particolare le Parti s'impegnano a quanto di seguito indicato.

ARCES s'impegna a:

1. Predisporre e condividere eventuali proposte progettuali che ricadono nella sfera di intervento delle Parti, da presentare nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE), mobilità internazionale, politica di vicinato dell'UE e Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020;
2. Organizzare delle giornate informative (*Open Days*) rivolte agli studenti universitari (almeno 2 volte l'anno), finalizzate a far conoscere le opportunità di finanziamento per i giovani offerte dall'Unione Europea, nonché le tecniche di project management e l'europrogettazione;
3. Avviare e definire protocolli per lo svolgimento di attività di co-progettazione e co-working tra studenti universitari, cittadini, imprenditori, amministrazioni pubbliche, soggetti del terzo settore, ecc., per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi allo scopo di affrontare specifiche problematiche sociali;
4. Organizzare dei workshop per gli studenti universitari (almeno 4 volte l'anno), finalizzati alla co-progettazione di possibili iniziative progettuali;
5. Offrire la disponibilità delle proprie strutture residenziali per studenti universitari, previo superamento dei previsti colloqui di ammissione.

ERSU s'impegna a:

1. Concorrere fattivamente, utilizzando le risorse umane e materiali (mobili ed immobili) disponibili, alla realizzazione di tutte le attività sopra descritte che ARCES, con il presente protocollo, si impegna a realizzare;
2. Predisporre e condividere idee e proposte progettuali da presentare nell'ambito dei programmi europei vigenti, attinenti la sfera delle competenze dell'Ente complementare a quella di ARCES;
3. Offrire la disponibilità dei propri spazi e delle proprie strutture residenziali per la realizzazione di manifestazioni, workshop ed eventi comunque attinenti alle materie oggetto del presente protocollo;
4. rendere disponibile una categoria del giornale IoStudio per la pubblicazione a titolo gratuito di articoli da parte delle testate di ARCES.

Art. 5 - Accordi attuativi

La collaborazione tra ARCES e l'ERSU, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e della normativa vigente.

Gli accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo d'intesa non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Art. 6 - Oneri

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente Protocollo d'intesa, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta da notificare tramite pec, o raccomandata a.r. o e-mail, due mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo d'intesa. Alla scadenza del presente Protocollo d'intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Risoluzione, recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il diritto di recesso deve essere esercitato, secondo le modalità indicate all'art. 7, ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di programmi già eseguiti. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo d'intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo d'indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

Salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa a manufatti, pubblicazioni e quant'altro frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà di eventuali prodotti, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 11 - Coperture assicurative

Le Parti danno reciprocamente atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 4 (quattro) facciate e 2 (due) fogli e viene redatto in n. 2 (due) esemplari e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo,

Per l'ERSU di Palermo
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze

Per ARCES
Il Consigliere Delegato
Dr. Giuseppe Rallo
